



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it e-mail: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 2844/FLP04

Roma, 29 ottobre 2004

NOTIZIARIO N° 55

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

REGIME PENSIONISTICO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ulteriori specifiche per i lavoratori dei settori del pubblico impiego

A seguito dei numerosi quesiti che ci pervengono dalla periferia su tale delicata materia, con il presente notiziario si forniscono ulteriori e specifiche informazioni di particolare interesse per i colleghi, con riferimento alle previsioni della l. 23.08.04 n. 243.

Bonus

I lavoratori dipendenti del settore privato che, pur avendo maturato i requisiti richiesti nel periodo 2004-2007, rinuncino alla pensione d'anzianità, si vedranno riconoscere un incentivo pari al 32,7% della retribuzione lorda in busta paga.

IL BONUS DI CUI SOPRA NON È PREVISTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Liquidazione e fondi pensione

Come i colleghi ricorderanno, la riforma Dini del 1995 ha tagliato in modo considerevole le pensioni dei lavoratori più giovani, con particolare riferimento a quelli entrati nel mondo del lavoro dal 1996 in poi (pensioni ridotte fino al 50% rispetto all'ultimo stipendio!).

Per compensare questi tagli, la stessa legge Dini prevedeva la creazione di un sistema di previdenza integrativa (una sorta di pensione aggiuntiva), da finanziare attraverso la destinazione del trattamento di fine rapporto (per gli statali: indennità di buonuscita) in fondi pensione, con modalità tutte da definire.

Il Governo, dopo tanto battere, ha dovuto rinunciare alla fine all'assurda pretesa di imporre obbligatoriamente ai lavoratori il conferimento del TFR (buonuscita, per gli statali) in fondi pensione; purtroppo, contro lo stesso parere dei sindacati, è rimasto nella legge 243 il "silenzio-assenso" che prevede il conferimento di cui sopra nel caso in cui il lavoratore interessato non esprima esplicitamente una diversa opinione.



Al riguardo, l'art.1 della legge 243/2004 stabilisce che il Governo **dovrà emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme applicative ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:**

- 1- *“ il conferimento salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, nel trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto...”; [art.1 lettera e), sub 1]*
- 2- *“l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e C-bis) dell'articolo 3 comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione”; [art.1 lettera e), sub 2]*

Pertanto, l'opzione del lavoratore dovrà essere espressa entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando Decreto Legislativo e non, come erroneamente qualcuno ha inteso, entro il 5 aprile 2005 (180° giorno dall'entrata in vigore della legge 243).

Dunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo emanato dal Governo e dopo che l'istituto previdenziale gli avrà fornito una “adeguata informazione”, il lavoratore potrà decidere, dichiarandolo esplicitamente :

- se mantenere il trattamento di liquidazione previgente (TFR o indennità di buonuscita);
- se optare per il conferimento di detto trattamento maturando nella pensione integrativa (fondi chiusi negoziali o fondi aperti di mercato).

Nel caso in cui entro i sei mesi previsti il lavoratore non esprima alcuna opzione, la liquidazione maturanda (TFR o buonuscita) confluirà in fondi negoziali chiusi o in fondi promossi dalle Regioni, con modalità e criteri che saranno in ogni caso fissati nello stesso Decreto Legislativo.

Naturalmente, la nostra Federazione, che ha espresso al riguardo posizioni molto critiche, non mancherà, in previsione di quella scelta, di fornire ogni più opportuna informazione e ogni più utile suggerimento che orientino meglio il lavoratore nella predetta scelta.

Prolungamento attività di servizio.

E' utile comunque ricordare un' altra norma varata il 27.7.2004 dal Parlamento (la 136/2004 sulla pubblica amministrazione) che prevede la possibilità, a domanda, per i dipendenti del pubblico impiego di restare in servizio fino a 70 anni .

Detto limite non va ad alterare la normativa vigente sull'età pensionistica nel pubblico impiego: **è un optional.**

Attualmente, il dipendente può già chiedere di restare in servizio per altri due anni dopo i 65 anni. Ma, per l'ulteriore prolungamento, la sola domanda non basta, in quanto l'amministrazione valuta se i servizi resi dal richiedente sono **effettivamente indispensabili** e se la professionalità acquisita negli anni rappresenta ancora un **patrimonio utilizzabile**.



La permanenza in servizio riguarda tutti i dipendenti (in un primo momento era riservata ai soli dirigenti), con l'esclusione dei funzionari delle carriere diplomatiche e prefettizie, i militari, le forze dell'ordine e i VV.FF.

Detta permanenza fino a 70 anni non comporta alcun beneficio ai fini pensionistici: la pensione rimane quella maturata al 67° anno di età, anche perché l'Amministrazione per i 3 anni non versa i contributi all'INPDAP.

La convenienza è quella relativa alla mancata ritenuta sullo stipendio mensile dell'8.89% e quella relativa al conteggio degli anni ai fini della buonuscita.

Si segnala infine che l'INPDAP ha emanato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 243/2004, due successive circolari:

- la n.759 del 9.8.2004;
- la n.13188 del 4.10.2004;

che possono essere visionate e scaricate dal sito dell'INPDAP (www.inpdap.it) .

Il Dipartimento Politiche
Previdenziali ed Assistenziali